



Senato della Repubblica

MA TU LA CONOSCI
LA COSTITUZIONE?

ARTICOLO 1:
L'ITALIA E' UNA
REPUBBLICA
DEMOCRATICA,
FONDATA
SUL LAVORO...



Leggiamo ^{la}
Costituzione



Senato della Repubblica

Leggiamo la Costituzione

maggio 2009

A cura dell'Ufficio comunicazione istituzionale
del Senato della Repubblica

La carta utilizzata per la stampa di questo volume appartiene al sistema Freelifa con certificazione ecologica FSC Mixed Sources. Tale certificazione garantisce che il prodotto risponde ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economiche delle foreste.

La presente pubblicazione è edita
dal Senato della Repubblica.
Non è destinata alla vendita ed è utilizzata
solo per scopi di comunicazione istituzionale.

© copyright Senato della Repubblica, 2009

Finito di stampare nel mese di maggio 2009

stampa Tipografia Print Art, Guidonia (Rm)

La Costituzione per i ragazzi

Cari ragazzi,

è per me motivo di fierezza e soddisfazione incoraggiare costantemente voi giovani nel percorso di crescita e di vita che deve necessariamente includere un vostro rapporto diretto con le Istituzioni.

Lo studio della Costituzione è un momento fondamentale per riscoprire valori e principi comuni, risorse da far valere e con cui poter crescere, che riescano ad unire generazioni differenti.

Nella nostra Carta Costituzionale, infatti, c'è tutto.

C'è il passato, con la storia dei nostri padri, fondatori di una Repubblica libera e democratica che seppero superare gli orrori del secondo conflitto mondiale ed edificare un Paese colmo di speranza nel domani. Vi basta, per questo, guardare le firme nell'ultima pagina della Costituzione: Enrico de Nicola, Alcide De Gasperi, Umberto Terracini, Giuseppe Grassi.

C'è il presente, con i principi che tutelano la vita di una comunità democratica e, come recita l'articolo 2, "i diritti inviolabili dell'uomo".

C'è anche il futuro, con l'impegno scolpito nell'articolo 11 di contribuire a " un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni".

E' fondamentale, per voi tutti, conoscere questi principi e custodirli gelosamente, perché sono un grande patrimonio di civiltà.

Come cittadini, infatti, nelle vostre azioni quotidiane, dovrete sempre operare e fare le vostre scelte, guardando ai valori racchiusi nella Costituzione, come punto di riferimento per orientare il vostro cammino di vita.

La conoscenza e lo studio della Carta Costituzionale contribuirà a guidare la vostra crescita e a vivere in armonia con la società e con i progetti di ciascuno.

Il Presidente del Senato della Repubblica
Renato Schifani

INDICE

Principi fondamentali (artt. 1-12)	<i>Pag.</i>	7
--	-------------	---

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28).....“	21
TITOLO II – Rapporti etico-sociali	
(artt. 29-34).....“	42
TITOLO III – Rapporti economici	
(artt. 35-47).....“	50
TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)	69

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I – Il Parlamento	“	78
<i>Sezione I</i> – Le Camere (artt. 55-69).....“		78
<i>Sezione II</i> – La formazione delle leggi		
(artt. 70-82)	“	98
TITOLO II – Il Presidente della Repubblica		
(artt. 83-91)	“	118
TITOLO III – Il Governo	“	132

<i>Sezione I</i> – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)	<i>Pag.</i> 132
<i>Sezione II</i> – La pubblica amministrazione (artt. 97-98)	“ 139
<i>Sezione III</i> – Gli organi ausiliari (artt. 99-100)	“ 142
TITOLO IV – La Magistratura	“ 146
<i>Sezione I</i> – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)	“ 146
<i>Sezione II</i> – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113).....	“ 162
TITOLO V – Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)	“ 170
TITOLO VI – Garanzie costituzionali	“ 219
<i>Sezione I</i> – La Corte costituzionale (artt. 134-137).....	“ 219
<i>Sezione II</i> – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139).....	“ 227
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII).....	“ 230

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

Costituzione della Repubblica italiana

della persona umana
e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica,
economica e sociale
del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica,
una e indivisibile,
riconosce e promuove
le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio
decentramento
amministrativo; adegua
i principi ed i metodi
della sua legislazione
alle esigenze
dell'autonomia
e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela
con apposite norme
le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla

Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione italiana,
ha diritto d'asilo
nel territorio
della Repubblica,
secondo le condizioni
stabilite dalla legge.

Non è ammessa
l'extradizione
dello straniero per reati
politici.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera
della Repubblica
è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali
di eguali dimensioni.

Articolo 13

La libertà personale
è inviolabile.

Non è ammessa forma
alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi
altra restrizione
della libertà personale,
se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.

In casi eccezionali
di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità

Costituzione della Repubblica italiana

di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 19

Tutti hanno diritto
di professare liberamente
la propria fede religiosa
in qualsiasi forma,
individuale o associata,
di farne propaganda
e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto,
purché non si tratti
di riti contrari
al buon costume.

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa

espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida

Costituzione della Repubblica italiana

nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24

Tutti possono agire
in giudizio per la tutela
dei propri diritti
e interessi legittimi.

La difesa è diritto
inviolabile in ogni
stato e grado
del procedimento.

Sono assicurati
ai non abbienti,
con appositi istituti,
i mezzi per agire
e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.

Costituzione della Repubblica italiana

La legge determina
le condizioni e i modi
per la riparazione
degli errori giudiziari.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27^(*)

La responsabilità penale
è personale.

L'imputato
non è considerato
colpevole
sino alla condanna
definitiva.

Le pene non possono
consistere in
trattamenti contrari
al senso di umanità
e devono tendere
alla rieducazione
del condannato.

Costituzione della Repubblica italiana

Non è ammessa la pena
di morte.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n.1 (“Modifica all’articolo 27 della Costituzione,concernente l’abolizione della pena di morte”) (Gazz.Uff. n.236 del 10 ottobre 2007).

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Costituzione della Repubblica italiana

La legge detta le norme
e i limiti per la ricerca
della paternità.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33

L'arte e la scienza
sono libere e libero
ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta
le norme generali
sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole

Costituzione della Repubblica italiana

non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione,

salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

Costituzione della Repubblica italiana

La Repubblica
tutela il lavoro dei minori
con speciali norme
e garantisce ad essi,
a parità di lavoro,
il diritto alla parità
di retribuzione.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Costituzione della Repubblica italiana

Gli inabili ed i minorati
hanno diritto
all'educazione
e all'avviamento
professionale.

Ai compiti previsti
in questo articolo
provvedono organi
ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata
è libera.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati

Costituzione della Repubblica italiana

hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi

Costituzione della Repubblica italiana

preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo,
espropriata per motivi
d'interesse generale.

La legge stabilisce
le norme ed i limiti
della successione legittima
e testamentaria
e i diritti dello Stato
sulle eredità.

Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola

e la media proprietà.

La legge dispone
provvedimenti a favore
delle zone montane.

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Articolo 48^(*)

Sono elettori tutti
i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto
la maggiore età.

Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere
civico.

La legge stabilisce requisiti
e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero
e ne assicura l'effettività.
A tale fine è istituita
una circoscrizione Estero

Costituzione della Repubblica italiana

per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale
e secondo criteri
determinati dalla legge.

Il diritto di voto
non può essere limitato
se non per incapacità civile
o per effetto di sentenza
penale irrevocabile
o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.

(*) Articolo modificato con la legge
costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1
(«Modifica all'articolo 48 della Costituzione
concernente l'istituzione della
circoscrizione Estero per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio
2000).

Articolo 49

Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti
per concorrere con metodo
democratico a determinare
la politica nazionale.

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51^(*)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici

Costituzione della Repubblica italiana

e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini
gli italiani
non appartenenti
alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive
ha diritto di disporre
del tempo necessario
al loro adempimento
e di conservare
il suo posto di lavoro.

(*) Articolo modificato con la legge
costituzionale 30 maggio 2003, n. 1
(«Modifica dell'articolo 51 della
Costituzione») (Gazz. Uff. n. 134 del 12
giugno 2003).

Articolo 52

La difesa della Patria
è sacro dovere
del cittadino.

Il servizio militare
è obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento
non pregiudica
la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze
armate si informa
allo spirito democratico
della Repubblica.

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56^(*)

La Camera dei deputati
è eletta a suffragio
universale e diretto.

Il numero dei deputati
è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i
venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni,

fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della

Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere

Articolo 57^(*)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo

il numero dei seggi
assegnati alla
circoscrizione Estero,
previa applicazione delle
disposizioni del precedente
comma, si effettua
in proporzione alla
popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo
censimento generale,
sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.

(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Articolo 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 60^(*)

La Camera dei deputati
e il Senato della
Repubblica sono eletti
per cinque anni.

La durata di ciascuna
Camera non può essere
prorogata se non per legge
e soltanto in caso
di guerra.

(*) Articolo modificato con la legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60
della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40
del 12 febbraio 1963).

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Articolo 63

Ciascuna Camera
elegge fra i suoi
componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento
si riunisce in seduta
comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera
dei deputati.

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide

se non è presente
la maggioranza
dei loro componenti,
e se non sono adottate
a maggioranza dei
presenti, salvo che
la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.

I membri del Governo,
anche se non fanno parte
delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti
obbligato, di assistere
alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.

Articolo 65

La legge determina
i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato
o di senatore.

Nessuno può appartenere
contemporaneamente
alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera
giudica dei titoli di
ammissione dei suoi
componenti e
delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e
di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68^(*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo

Costituzione della Repubblica italiana

che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 («Modifica dell'articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993).

Articolo 69

I membri del Parlamento
ricevono una indennità
stabilita dalla legge.

Articolo 70

La funzione legislativa
è esercitata collettivamente
dalle due Camere.

Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire

in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni,
anche permanenti,
composte in modo da
rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi,
fino al momento della sua
approvazione definitiva,
il disegno di legge
è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo
dei componenti
della Camera o un quinto
della Commissione
richiedono che sia discusso
e votato dalla Camera
stessa oppure che sia

Costituzione della Repubblica italiana

sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed

Costituzione della Repubblica italiana

entrano in vigore
il quindicesimo giorno
successivo alla loro
pubblicazione,
salvo che le leggi stesse
stabiliscano
un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,

Costituzione della Repubblica italiana

sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79^(*)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi

ai reati commessi
successivamente
alla presentazione
del disegno di legge.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi

Costituzione della Repubblica italiana

e nuove spese.

Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo

per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi
dell'assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza
assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto
Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni
d'età e goda dei diritti
civili e politici.

L'ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile con
qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione
del Presidente
sono determinati
per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,

Costituzione della Repubblica italiana

la elezione ha luogo
entro quindici giorni
dalla riunione
delle Camere nuove.
Nel frattempo
sono prorogati i poteri
del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine

Costituzione della Repubblica italiana

previsto se le Camere
sono sciolte o manca
meno di tre mesi
alla loro cessazione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Costituzione della Repubblica italiana

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

(*) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 262 dell'8 novembre 1991).

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una

o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede
all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio
e determina il numero,
le attribuzioni e
l'organizzazione
dei Ministeri.

Articolo 96^(*)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

(*) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

Costituzione della Repubblica italiana

si accede mediante
concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

alla elaborazione
della legislazione
economica e sociale
secondo i principi
ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo III - Il Governo
Sezione III - Gli organi ausiliari

Articolo 100

Il Consiglio di Stato
è organo di consulenza
giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.

La Corte dei conti
esercita il controllo
preventivo di legittimità
sugli atti del Governo,
e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme
stabilite dalla legge,
al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti

a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.

Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.

La legge assicura
l'indipendenza
dei due Istituti
e dei loro componenti
di fronte al Governo.

Articolo 101

La giustizia è amministrata
in nome del popolo.

I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione

Costituzione della Repubblica italiana

di cittadini idonei
estranei alla magistratura.

La legge regola i casi
e le forme della
partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione
della giustizia.

Articolo 103

Il Consiglio di Stato
e gli altri organi
di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti
della pubblica
amministrazione
degli interessi legittimi
e, in particolari materie
indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti
ha giurisdizione
nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.

Costituzione della Repubblica italiana

I tribunali militari
in tempo di guerra
hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto
per i reati militari
commessi da appartenenti
alle Forze armate.

Articolo 104

La magistratura
costituisce un ordine
autonomo e indipendente
da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore
della magistratura
è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto
il primo presidente
e il procuratore generale
della Corte di cassazione.

Gli altri componenti
sono eletti per due terzi

Costituzione della Repubblica italiana

da tutti i magistrati
ordinari tra gli
appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo
dal Parlamento
in seduta comune
tra professori ordinari
di università in materie
giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni
di esercizio.

Il Consiglio elegge
un vice presidente
fra i componenti designati
dal Parlamento.

I membri elettivi
del Consiglio
durano in carica

quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,

professori ordinari
di università
in materie giuridiche
e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio
e siano iscritti
negli albi speciali
per le giurisdizioni
superiori.

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Costituzione della Repubblica italiana

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Articolo 109

L'autorità giudiziaria
dispone direttamente
della polizia giudiziaria.

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Articolo 111(*)

La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo
regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole
durata.

Nel processo penale,
la legge assicura che la
persona accusata di un
reato sia, nel più breve
tempo possibile,

informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non

comprende o non parla
la lingua impiegata
nel processo.

Il processo penale
è regolato dal principio
del contraddittorio nella
formazione della prova.
La colpevolezza
dell'imputato
non può essere provata
sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera
scelta, si è sempre
volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte
dell'imputato
o del suo difensore.

La legge regola

i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,

Costituzione della Repubblica italiana

è sempre ammesso ricorso
in Cassazione
per violazione di legge.
Si può derogare a tale
norma soltanto per
le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni
del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.

(*) Articolo modificato con la legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
(«Inserimento dei principi del giusto
processo nell'articolo 111 della
Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23
dicembre 1999).

Articolo 112

Il pubblico ministero
ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di

giurisdizione possono
annullare gli atti della
pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.

Articolo 114^(*)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica.

La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 115^(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 116^(*)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge

costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere

Costituzione della Repubblica italiana

attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 117(*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;

Costituzione della Repubblica italiana

diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;

sistema tributario
e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse
finanziarie;

f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento
europeo;

g) ordinamento
e organizzazione
amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici
nazionali;

h) ordine pubblico
e sicurezza, ad esclusione
della polizia

amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale,
organi di governo
e funzioni fondamentali
di Comuni, Province
e Città metropolitane;

q) dogane, protezione
dei confini nazionali
e profilassi internazionale;

r) pesi, misure
e determinazione
del tempo; coordinamento
informativo statistico
e informatico dei dati
dell'amministrazione
statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;

Costituzione della Repubblica italiana

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni

la potestà legislativa
in riferimento ad ogni
materia non espressamente
riservata alla legislazione
dello Stato.

Le Regioni e le Province
autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza,
partecipano alle decisioni
dirette alla formazione
degli atti normativi
comunitari e provvedono
all'attuazione
e all'esecuzione degli
accordi internazionali
e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto
delle norme di procedura

Costituzione della Repubblica italiana

stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento

delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,

anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 118(*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite

Costituzione della Repubblica italiana

con legge statale
o regionale, secondo
le rispettive competenze.

La legge statale disciplina
forme di coordinamento
fra Stato e Regioni
nelle materie di cui
alle lettere *b)* e *h)*
del secondo comma
dell'articolo 117,
e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento
nella materia della tutela
dei beni culturali.

Stato, Regioni,
Città metropolitane,
Province e Comuni
favoriscono l'autonoma

iniziativa dei cittadini,
singoli e associati,
per lo svolgimento
di attività di interesse
generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 119^(*)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario.
Dispongono
di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato
istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli
di destinazione,
per i territori con minore
capacità fiscale
per abitante.

Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono
ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane

e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 120^(*)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,

delle Città metropolitane,
delle Province
e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto
di norme e trattati
internazionali o della
normativa comunitaria
oppure di pericolo grave
per l'incolumità
e la sicurezza pubblica,
ovvero quando
lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica
o dell'unità economica
e in particolare la tutela
dei livelli essenziali
delle prestazioni
concernenti i diritti civili
e sociali, prescindendo
dai confini territoriali

dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 121(*)

Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale
esercita le potestà
legislative attribuite
alla Regione e le altre
funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.

La Giunta regionale
è l'organo esecutivo
delle Regioni.

Costituzione della Repubblica italiana

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Articolo 122^(*)

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente

Costituzione della Repubblica italiana

a un Consiglio
o a una Giunta regionale
e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero
al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio
di presidenza.

I consiglieri regionali
non possono essere
chiamati a rispondere
delle opinioni espresse
e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Articolo 123^(*)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta

giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione,

lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

(*) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 124^(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 125^(*)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede

diversa dal capoluogo
della Regione.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 126^(*)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni

regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei

confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

Articolo 127^(*)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può

promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 128^(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 129^(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 130^(*)

[Abrogato]

(*) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 131^(*)

Sono costituite le seguenti
Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;

Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964).

Articolo 132^(*)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Articolo 134^(*)

La Corte costituzionale
giudica:

sulle controversie
relative alla legittimità
costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato
e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato
e le Regioni,
e tra le Regioni;

sulle accuse promosse

*Costituzione della Repubblica italiana***contro il Presidente
della Repubblica,
a norma della Costituzione.**

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Articolo 135^(*)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale

Costituzione della Repubblica italiana

in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.

I giudici della Corte
costituzionale sono
nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno
del giuramento,
e non possono essere
nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale
cessa dalla carica
e dall'esercizio delle
funzioni.

La Corte elegge
tra i suoi componenti,

secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della

Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi

Parte II - Ordinamento della Repubblica

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

dalla loro pubblicazione,
ne facciano domanda
un quinto dei membri
di una Camera
o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli
regionali. La legge
sottoposta a *referendum*
non è promulgata,
se non è approvata
dalla maggioranza
dei voti validi.

Non si fa luogo
a *referendum* se la legge
è stata approvata nella
seconda votazione
da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo VI - Garanzie costituzionali

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Articolo 139

La forma repubblicana
non può essere oggetto
di revisione costituzionale.

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

I

Con l'entrata in vigore
della Costituzione
il Capo provvisorio
dello Stato esercita
le attribuzioni
di Presidente
della Repubblica
e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto

Costituzione della Repubblica italiana

del Presidente
della Repubblica, i membri
del disciolto Senato
che hanno fatto parte
della Consulta nazionale.

Al diritto di essere
nominati senatori
si può rinunciare prima
della firma del decreto
di nomina.

L'accettazione
della candidatura
alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII^(*)

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti

delle norme preesistenti
all'entrata in vigore
della Costituzione.

(*) Disposizione transitoria modificata dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l'abrogazione dell'ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti

locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI^(*)

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

(*) L'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, stabilisce che: «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963»

XII

E' vietata la
riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito
fascista.

In deroga all'articolo 48,
sono stabilite con legge,
per non oltre
un quinquennio
dall'entrata in vigore
della Costituzione,
limitazioni temporanee
al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime
fascista.

XIII(*)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti

e dei loro discendenti
maschi, sono avvocati
allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi,
che siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.

(*) L'articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione », Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno
dall'entrata in vigore
della Costituzione
si procede alla revisione
e al coordinamento
con essa delle precedenti
leggi costituzionali
che non siano state finora
esplicitamente
o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie

Costituzione della Repubblica italiana

attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo

interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente,
agli effetti di cui
al secondo comma
del presente articolo,
è convocata dal suo
Presidente su richiesta
motivata del Governo
o di almeno duecento
deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne

cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addi 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

www.senato.it